

**PROTEZIONE**

MY PROTECTION INCENDIO CONTENUTO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Incendio Contenuto



Groupama
Assicurazioni

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: My Protection

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni ai beni



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio Contenuto:** i danni materiali e diretti occorsi all'insieme dei beni di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari, di persone con lui conviventi, di eventuali collaboratori domestici ed ospiti, posti nella sua abitazione adibita a dimora abituale, causati da eventi di vario genere (es. incendi, fulmini, scoppi o esplosioni).

Sono, inoltre, indennizzati i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi:

- eventi sociopolitici;
- fenomeno elettrico;
- acqua condotta;
- eventi atmosferici;
- sovraccarico neve,

i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi (ricorso terzi) e le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura (rottura lastre).

La somma assicurata è indicata in polizza.



Che cosa non è assicurato?

I danni causati da:

- ✗ atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ incendio, scoppio, implosione;
- ✗ dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
- ✗ terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- ✗ smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ conseguente alle tipologie indicate al precedente punto, sia diretto che indiretto, anche causato a terzi.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di alcune franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie della presente polizza sono valide per eventi verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

**Quando e come devo pagare?**

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali e mensili senza applicazione di alcuna maggiorazione. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno, bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico o con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Il premio è comprensivo d'imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza se non richiamato il tacito rinnovo. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Come posso disdire la polizza?**

Puoi recedere dal contratto mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, oppure disdirlo prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni.

Assicurazione Incendio Contenuto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: My Protection

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **FRANCHIGIA DI EURO 300,00 (Art. 27):** per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una franchigia di euro 300,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa;
- **FRANCHIGIA DI EURO 500,00 (Art. 28):** per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una franchigia di euro 500,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **TUTTE LE GARANZIE (Art. 16):** danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; danni derivanti da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- **EVENTI SOCIOPOLITICI (Art. 17):** danni di frana, di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione dal lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- **FENOMENO ELETTRICO (Art. 18):** danni causati da usura o da carenza di manutenzione; danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

	• ACQUA CONDOTTA (Art. 19): danni causati da umidità, stillicidio; spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo, allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro; • EVENTI ATMOSFERICI (Art. 20): danni causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; danni causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno; • SOVRACCARICO NEVE (Art. 21): danni causati da valanghe e slavine; danni ai fabbricati in corso di costruzione e/o rifacimento; • RICORSO TERZI (Art. 22): danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • ROTTURA LASTRE (Art. 23): danni a lastre e lucernai aventi valore artistico; danni di rigatura, segnatura, scheggiatura, o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo "Incendio Contenuto" di My Protection è rivolto a chiunque vuole proteggere i beni contenuti nella propria abitazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 24,0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.
-------------------------------------	--

	Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

PROTEZIONE

MY PROTECTION INCENDIO CONTENUTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Premessa	2
Glossario	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2 Aggravamento del rischio	5
Art. 3 Diminuzione del rischio	5
Art. 4 Clausola di buona fede	5
Art. 5 Altre assicurazioni	5
Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
Art. 7 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 8 Obblighi in caso di sinistro	6
Art. 9 Recesso, proroga e periodo di assicurazione	6
Art. 10 Assicurazione per conto altrui e diritti nascenti dalla polizza	6
Art. 11 Oneri fiscali	6
Art. 12 Estensione territoriale	6
Art. 13 Rinvio alle norme di legge	6
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	7
Art. 14 Cosa assicuriamo	7
Art. 15 Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 16 Esclusioni	9
GARANZIE SEMPRE OPERANTI	10
Art. 17 Eventi sociopolitici	10
Art. 18 Fenomeno elettrico	10
Art. 19 Acqua condotta	10
Art. 20 Eventi atmosferici	11
Art. 21 Sovraccarico neve	11
Art. 22 Ricorso terzi	12
Art. 23 Rottura lastre	12
CONDIZIONI OPERATIVE	13
Art. 24 Beni di proprietà di terzi	13
Art. 25 Ispezione delle cose assicurate	13
Art. 26 Trasloco delle cose assicurate	13
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA?	13
Art. 27 Franchigia di Euro 300,00	13
Art. 28 Franchigia di euro 500,00	13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	14
Art. 29 Obblighi in caso di sinistro	14
Art. 30 Esagerazione dolosa del danno	14
Art. 31 Procedura per la valutazione del danno	14
Art. 32 Mandato dei periti	14
Art. 33 Valore delle cose e determinazione del danno	15
Art. 34 Assicurazione presso diversi assicuratori	16
Art. 35 Limite massimo di indennizzo	16
Art. 36 Pagamento dell'indennizzo	16
Art. 37 Rinuncia alla rivalsa	16
Art. 38 Anticipo sull'indennizzo	16
Art. 39 Onorari e spese del perito	17
LIMITI DI COPERTURA	17
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE INCENDIO CONTENUTO	17

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220319) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220334).

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220334);*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220334), fatti salvi i limiti di indennizzo / risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220334) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220319).*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220319) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo celeste nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220319).

GLOSSARIO

Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.

ASSICURATO

il soggetto per il quale è prestata l'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

COPERTURA

tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti

CROLLO

- Il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità. La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato non rientrante nei casi sopra previsti non costituisce "crollo".

DIMORA ABITUALE

abitazione indicata in polizza, luogo di residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.

ESPLOSIONE

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità

FISSI ED INFISSI/SERRAMENTI

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione

FRAGILI

lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, esclusi serramenti

FRANCHIGIA / MINIMO NON INDENNIZZABILE

l'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si paga il danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti

IMPLOSIONE

repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi

INCENDIO

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi

INCOMBUSTIBILI

materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello utilizzato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero degli Interni

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro

LASTRE

lastre di vetro in genere, mezzocristallo, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che mobili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni; cabine doccia sia fisse che scorrevoli poste nelle stanze da bagno; marmo stabilmente installato o facente parte integrante di mobili; decorazioni, targhe od iscrizioni, installate all'interno o all'esterno dell'abitazione assicurata (purché nell'ambito del fabbricato descritto in polizza); nonché specchi fissati o appesi alle pareti o facenti parte integrante di mobili; lampadari fissati o appesi al soffitto od alle pareti.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni

ONDA SONICA

fenomeno costituito da onde di pressione acustica, provocate da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica

POLIZZA

il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l'assicurazione

PREMIO

la somma che il Contraente versa alla Società

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'indennizzo dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, ferma l'applicazione delle franchigie e degli scoperti

RECESSO

scioglimento del vincolo contrattuale

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

SCOPERTO

è la parte di danno pagabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", intendendosi per tale un fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un liquido in movimento al suo interno impatta bruscamente e/o improvvisamente contro una parete.

SINISTRO

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Soppalchi, comunque costruiti, che occupano meno di un quarto della superficie dei vani in cui si trovano, non sono considerati solai.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

la somma indicata nel modulo di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro

TETTO

l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinato a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici

TUBO INTERRATO

la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili

VALORE COMMERCIALE

valore, in comune commercio, del bene danneggiato, esclusi gli oneri fiscali se deducibili.

VALORE NOMINALE

l'importo indicato sui "valori".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall'art. 4 - Clausola di buona fede.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico, quali garanzie accessorie di altri servizi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 C.C., dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto "SDD" sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente ("mandato SDD") fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto "SDD", resta convenuto che:

- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all'atto della sottoscrizione;
- l' SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.

Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con "mandato SDD" saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l'addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 C.C.

Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei

termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, il contratto è risolto di diritto.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e dalla Società.

ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (VEDERE ANCHE ART. 29)

In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, come previsto dalla normativa vigente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

ART. 9 - RECESSO, PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso può recedere.

Le modalità di esercizio del recesso, nei termini che precedono, sono le seguenti:

- il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. - la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al rischio corso e delle imposte.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

ART. 10 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell'Assicurato stesso.

ART. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie del presente modulo sono valide per eventi verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 14 - COSA ASSICURIAMO

E' assicurato l'insieme dei beni di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari, di persone con lui conviventi, di eventuali collaboratori domestici ed ospiti, posti nella sua abitazione **adibita a Dimora Abituale** e più precisamente:

Arredamento

Gli oggetti che costituiscono il mobilio, anche artistico o di antiquariato, gli arredi, gli utensili, gli indumenti personali, gli impianti ed apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, le attrezzature, casseforti, armadi di sicurezza o corazzati esclusi i relativi contenuti, impianti di prevenzione e di allarme, e tutto quanto serve per uso di casa o personale, contatori della luce, del gas, apparecchi telefonici ed in genere la parte di impianti posti al servizio del fabbricato anche se di proprietà dell'Azienda fornitrice del servizio stesso, opere di sistemazione ed utilità, abbellimento e di ornamento quali pannelli, stucchi, decorazioni, compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, anche se fossero da considerarsi immobili per natura o destinazione **allorquando l'Assicurato non sia proprietario del fabbricato e dette opere siano state eseguite dall'Assicurato stesso a sue spese.**

Sono comprese le dotazioni di ufficio e studio professionale dell'Assicurato che deve comunque **interessare una parte non prevalente dell'unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l'abitazione.**

E' comunque escluso **l'arredamento in leasing qualora già coperto da apposita assicurazione, nonché i veicoli di locomozione a motore.**

Devono invece intendersi inclusi:

Ciclomotori ed i veicoli a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

Raccolte e collezioni

Insieme di oggetti, beni o enti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, ordinati secondo determinati criteri, aventi un valore intrinseco e di mercato oggettivamente riconosciuto.

Valori

Carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori.

Denaro

Valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione).

Oggetti pregiati

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.

La garanzia opera alla condizione che

- **Le caratteristiche costruttive del fabbricato contenente le cose assicurate corrispondano alle seguenti:** Il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili. Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costruite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e laterocemento.
- **La destinazione d'uso del fabbricato contenente le cose assicurate corrisponda alla seguente:** Il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili e/o studi professionali:
 - **per almeno la metà della superficie (come risultante dalla polizza - mod. 220334)**
Qualora, in caso di sinistro, il fabbricato sia destinato ad altre attività per più di metà della superficie e/o le altre attività presenti nella residua metà della superficie siano tra quelle di seguito elencate - cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di

servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e nights – i relativi danni da incendio, scoppio, esplosione e/o implosione sono indennizzabili con uno scoperto del 20%.

- **per meno della metà della superficie (come risultante dalla polizza – mod. 220334)**

Qualora, in caso di sinistro, le attività diverse da abitazioni civili e/o studi professionali presenti nella residua superficie siano tra quelle di seguito elencate – cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e nights – i relativi danni da incendio, scoppio, esplosione e/o implosione sono indennizzabili con uno scoperto del 20%.

ART. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto, si obbliga ad indennizzare, sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita a Valore a Nuovo, tutti i danni materiali e diretti occorsi alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito elencati:

- a) **Incendio;**
- b) **Fulmine;**
- c) **Scoppio o esplosione**, non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- d) **Implosione**
- e) **Rovina di ascensori e montacarichi** e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f) **Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- g) **Urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- h) **Caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- i) **Caduta corpi celesti;**
- j) **Onda sonica** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- k) **Furto di infissi, pluviali e grondaie**, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. La garanzia è operante con un limite di indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- l) **se conseguenti** agli eventi descritti ai commi precedenti, i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
 - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- m) I guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- n) **Le spese di demolizione e sgombero, trattamento e smaltimento** dei residui del sinistro e **loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge**. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- o) **Le spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento** delle attrezzature ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato. La garanzia è prestata, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- p) Le spese di rimpiazzo combustibile (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento (comprese le cisterne di contenimento) al servizio del fabbricato o parte di esso. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- q) **Le perdite indirette** che verranno forfettariamente indennizzate con un importo supplementare a quanto liquidato a termini di polizza. La garanzia, in deroga all'art. 35, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite di indennizzo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.
- r) I danni provocati alle cose assicurate dalla caduta di antenne, o parti di esse, dovuta a cause accidentali.
- s) I danni causati da mancato **freddo subiti dalle provviste in refrigerazione custodite in frigoriferi o congelatori** a causa di:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - fuoriuscita del fluido frigorifero;conseguenti:
 - ad eventi garantiti nel presente modulo

- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero
- La garanzia è prestata, **con un limite di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio o implosione:

- t) **a indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori** quando questi siano portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto. La garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata per sinistro e anno;
- u) **al contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi. La garanzia è prestata con il limite del 50% della somma assicurata, così come risultante in polizza, con il massimo di € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati da:

- **Dolo o colpa grave** delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- **Colpa grave** dell'Assicurato o del Contraente.

Relativamente alle garanzie del presente modulo, con l'esclusione di quella al punto u) suindicato, valgono le seguenti pattuizioni speciali:

- **indennizzo del valore a nuovo per il modulo CONTENUTO** (art. 33 lett. a) – Valore delle cose e determinazione del danno);
- **anticipo sull'indennizzo** (art. 38 – Anticipo sull'indennizzo);
- **onorari e spese del perito** (art. 39 – Onorari e spese del perito).

ART. 16 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni **causati da**:

- a) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) incendio, scoppio, implosione, derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

- a) La generazione di energia nucleare;

- o

- b) La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare

- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- c) dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
- d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e) smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

ART. 17 - EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società, a parziale deroga dell'art. 16 lett. a) - Esclusioni, indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione, scoppio anche a mezzo di ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, furto;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 lett. a) - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- di frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione dal lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 20% della somma liquidabile ai termini di polizza con un minimo di € 200,00 per sinistro.

ART. 18 - FENOMENO ELETTRICO

La Società, a parziale deroga dell'art. 16 lett. g) - Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad apparecchi mobili elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi, personal computer, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 lett. g) - Esclusioni in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a) a lampade elettriche, a resistenze elettriche scoperte;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatesi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato o al contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 200,00 per sinistro.

ART. 19 - ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili;
2. rottura di tubi interrati (esclusi impianti di irrigazione) anche se non ci sia stato danno materiale e diretto al fabbricato;
3. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato;
4. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato;
5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- a) umidità, stillicidio;
- b) spargimento di acqua causato da tubazioni interrate relativamente al solo punto 5, sopra indicato;
- c) spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo, allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- relativamente ai danni da acqua condotta, previa applicazione di uno scoperto del 20% della somma liquidabile ai termini di polizza con un minimo di euro 200,00 per sinistro.
- relativamente ai danni causati da rottura di tubi interrati così come previsto al punto 2 che precede, previa detrazione della franchigia di euro 200,00 con il limite di euro 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 20 – EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. uragano, bufera, tempesta;
2. vento e cose da esso trascinate;
3. tromba d'aria;
4. grandine;
5. grandine su fragili;

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

La Società, inoltre, indennizza i danni provocati dagli eventi espressamente sovra elencati alle cose assicurate dalla caduta di tegole, camini e alberi, solo se opportunamente e diligentemente curati e mantenuti (con esclusione di quelli che non sono stati opportunamente e diligentemente curati e mantenuti).

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rotture degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura e rigurgito sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, tende, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti – anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro – (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati – fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- previa applicazione di uno scoperto del 20% della somma liquidabile ai termini di polizza con un minimo di euro 200,00 per sinistro.
- limitatamente al punto 5, previa detrazione della franchigia di euro 200,00 e con il limite di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 21 – SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del fabbricato, fermo quanto disposto nella garanzia “Eventi atmosferici” di cui all'art. 20 e ad integrazione della stessa.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali;
- d) alle cose contenute in fabbricati, tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro;
- e) a lucernari, verande, vetrate e serramenti in genere, alle antenne, ai camini, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
- f) ai capannoni pressostatici, tenso-strutture, pensiline, box e baracche in legno o plastica ed al loro contenuto.

La presente garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

ART. 22 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 15 - Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure giuridiche civili e/o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo ed espresso consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

Non sono considerati terzi rispetto all'Assicurato:

- il coniuge;
- il convivente di fatto;
- le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente/Assicurato;
- i genitori;
- i figli dell'Assicurato;
- nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

La presente garanzia è prestata con il massimale di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo che rappresenta l'importo massimo indennizzabile anche qualora fosse attivato il modulo "Incendio fabbricato" (mod. 220318) con i seguenti sottolimiti:

- limitatamente ai danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, la garanzia opera nei limiti del massimale sopra indicato e sino a concorrenza del 30% del massimale stesso.
- limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera nei limiti del massimale sopra indicato e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso.

ART. 23 - ROTTURA LASTRE

La Società indennizza le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi:

- per cause accidentali;
- in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati;
- in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
- in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, la presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata;
- in conseguenza di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.

Fermo restando le esclusioni di cui all'art. 16 – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a lastre e lucernai aventi valore artistico;
- verificatesi in occasioni di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- causati da vizio di costruzione o difetto di fabbricazione;
- di rigatura, segnatura, scheggiatura, o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alla garanzia di cui al modulo FURTO, qualora attivato, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE

ART. 24 – BENI DI PROPRIETÀ DI TERZI

Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla polizza. Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.

In ogni caso l'indennizzo che è stato liquidato, secondo quanto descritto dalla polizza, può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

ART. 25 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 26 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società indicando la nuova ubicazione del rischio.

In tal caso la garanzia continuerà ad operare sia sulla vecchia, sia sulla nuova ubicazione fino al quindicesimo giorno successivo alla data di inizio trasloco o, se anteriore, alla data della comunicazione, a condizione che la nuova dimora assicurata sia ubicata entro i confini della Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Trascorso tale termine, la garanzia dovrà intendersi operante solo sulla nuova ubicazione, salvo quanto previsto all'art. 2 – Aggravamento del rischio.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA?

ART. 27 – FRANCHIGIA DI EURO 300,00

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di euro 300,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia il modulo/garanzia/condizione interessati.

Si intendono del pari elevate a tale importo, se inferiori, tutte le franchigie o i limiti di minimo degli scoperti espressi in cifra fissa per i moduli/garanzie/condizioni che li prevedono.

Nel caso di moduli/garanzie/condizioni che prevedono già l'applicazione del solo scoperto, la franchigia in questione dovrà intendersi quale limite minimo.

ART. 28 – FRANCHIGIA DI EURO 500,00

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di euro 500,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia il modulo/garanzia/condizione interessati.

Si intendono del pari elevate a tale importo, se inferiori, tutte le franchigie o i limiti di minimo degli scoperti espressi in cifra fissa per i moduli/garanzie/condizioni che li prevedono.

Nel caso di moduli/garanzie/condizioni che prevedono già l'applicazione del solo scoperto, la franchigia in questione dovrà intendersi quale limite minimo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 29 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (VEDERE ANCHE ART. 8)

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza;
- b) nei cinque giorni successivi, sporgere denuncia in caso di incendio, presumibilmente doloso (e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
- c) denunciare tempestivamente, la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese da parte della Società, la procedura di ammortamento;
- d) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.

L'inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 30 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 31 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 39 – Onorari e spese del perito.

ART. 32 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 29 – “Obblighi in caso di sinistro”;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 31 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente art. 31, lett. b) – “Pro-

cedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale che va redatto in duplice copia, uno per ognuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

In ogni caso la Società e il Contraente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

ART. 33 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

A. Contenuto

(esclusi “contenuto presente nei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto”, “titoli credito – valori”).

1. **Stima:** Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

2. **Ammontare del danno:** si determina, con esclusione di mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale elettrici o non, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici, stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto (eccezion fatta per quanto espressamente escluso) un importo superiore al triplo del relativo valore determinato applicando alla stima del punto 1 un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

B. Mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato applicando la stima effettuata come al paragrafo A punto 1 che precede.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo del mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici e deducendo poi da tale risultato il valore a nuovo delle cose di questo medesimo genere distrutte ed il valore residuo di quelle solo danneggiate.

C. Utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio e audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato applicando la stima effettuata come al paragrafo A punto 1 che precede.

L'ammontare del danno si determina stimando:

- per le cose per le quali non siano trascorsi più di 24 mesi dall'acquisto, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo di utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici e deducendo poi da tale risultato il valore a nuovo delle cose di questo medesimo genere distrutte ed il valore residuo di quelle solo danneggiate;
- per le altre, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene un importo superiore al triplo del relativo valore determinato applicando alla stima che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta convenuto che il pagamento dell'intero indennizzo e/o del rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo del contenuto dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora il rimpiazzo del contenuto non venga realizzato nei termini di 12 mesi di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

D. Contenuto presente nei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni

Il valore del contenuto al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A punto 1, il deprezzamento di cui al paragrafo A punto 2.

L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

E. Titoli di credito

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società rimborserà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti o danneggiati.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

1. l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
2. il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3. la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
4. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valore, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

F. Per i seguenti beni:

- **Ciclomotori ed i veicoli a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del dlgs 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- **Preziosi;**
- **Raccolte e collezioni;**
- **Oggetti pregiati;**

l'ammontare del danno si determina in base al "Valore commerciale".

G. Valori

L'ammontare del danno si determina in base al "Valore nominale".

H. Documenti personali

L'ammontare dell'indennizzo è calcolato in base alle spese per il loro rifacimento.

ART. 34 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermo quanto stabilito all'art. 5, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è altresì tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 35 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvi i casi previsti dall'art. 1914 del Codice Civile e dall'art. 15 lett. q, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 36 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 16 lett. c) - Esclusioni.

ART. 37 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il medesimo.

ART. 38 – ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque in una somma non maggiore di euro 250.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in una somma pari almeno a euro

25.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità, determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul pagamento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o rimpiazzo al momento della richiesta.

ART. 39 - ONORARI E SPESE DEL PERITO

In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia incendio, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 31 - Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'art. 35 - Limite massimo dell'indennizzo.

La presente garanzia è prestata con un limite del 5% della somma indennizzabile e comunque non oltre la somma di euro 5.000,00.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Incendio contenuto	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE INCENDIO CONTENUTO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto di infissi, pluviali e grondaie (art. 15 lett. k)			euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 15 lett. n)			10% della somma liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 15 lett. o)			10% della somma liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di rimpiazzo combustibile (art. 15 lett. p)			euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo
Perdite indirette (art.15 lett. q)			10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
Danni alle provviste in refrigerazione (art. 15 lett. s)			euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori (art. 15 lett. t)			10% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Danni al contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 15 lett. u)			50% della somma assicurata con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Garanzie sempre operanti				
Eventi sociopolitici (art. 17)		20% con un minimo di euro 200,00		
Fenomeno elettrico (art.18)			euro 200,00	euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Acqua condotta (art. 19)	Danni da acqua condotta	20% con un minimo di euro 200,00		
	Danni causati da rottura di tubi interrati		euro 200,00	euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Eventi atmosferici (art. 21)		20% con un minimo di euro 200,00	** limitatamente al punto 5: euro 200,00	** limitatamente al punto 5: euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Ricorso terzi (art. 22)				massimale di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
				**Per i danni derivanti da interruzioni/sospensioni dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi: entro il massimale stabilito e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso
				**Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo: entro il massimale stabilito e sino a concorrenza del 30% del massimale stesso
Rottura lastre (art. 23)		10%		euro 1.5000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Franchigia di euro 300,00 (art. 27)				
Franchigia di euro 500,00 (art. 28)				
In caso di sinistro				
Limite massimo di indennizzo (art. 35)				somma assicurata
Anticipo sull'indennizzo (art. 38)				50% dell'importo minimo entro euro 250.000,00
Onorari e spese del perito (art. 39)				5% della somma indennizzabile entro euro 5.000,00

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni